

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale
n. 39 del 27.09.2007

Modificato con atto deliberativo del Consiglio Comunale
n. 11 del 06.03.2008

INDICE

CAPO I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art. 4 - Servizi svolti con armi
- Art. 5 - Assegnazione dell'arma
- Art. 6 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 8 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 10 - Doveri dell'assegnatario dell'arma
- Art. 11 - Custodia dell'arma
- Art. 12 - Registro movimenti
- Art. 13 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 14 - Sostituzione delle munizioni
- Art. 15 - Controlli e sorveglianza
- Art. 16 - Doveri del consegnatario delle armi

CAPO IV ADDESTRAMENTO

- Art. 17 - Addestramento al tiro

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 - Norme integrative
- Art. 19 - Entrata in vigore

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art.2 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, l'armamento del Corpo di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n.65, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

Tipo delle armi in dotazione

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti all'ufficio di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico, marca Beretta, cal. 9X21, mod. PX4 STORM.

ART. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art.2, in dotazione dell'ufficio di Polizia Municipale, fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Cuneo, deve essere pari al numero degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S..

Poiché alla data di adozione del presente Regolamento gli addetti sopra indicati sono in numero di UNO, tale è il numero delle armi attualmente in dotazione; il numero suddetto potrà variare in caso di variazione di organico.

Il numero complessivo delle munizioni, in dotazione dell'ufficio di Polizia Municipale, è di 50.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi e delle munizioni è comunicato al Prefetto di Cuneo.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art.38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Corneliano d'Alba.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4

Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione, la quale è pertanto assegnata a detto personale in via continuativa.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art.3 della Legge 7 marzo 1986, n.65, salvo sia diversamente disposto dalle competenti autorità.

ART. 5

Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Cuneo.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART. 6

Modalità di porto dell'arma

Espletando servizi in uniforme, l'arma deve essere portata nella fondina esterna corredata di caricatore, pieno innestato e senza colpo in canna.

L'arma è portata in modo non visibile nei casi in cui il personale presta servizio in abiti borghesi.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7

Servizio di collegamento e di rappresentanza

I servizi svolti nel territorio comunale e quelli di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti all'ufficio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

ART. 8

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 marzo 1986, n.65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Cuneo ed a quello territoriale competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Cuneo.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio o Comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo Art.10.

ART. 10

Doveri dell'assegnatario dell'arma

L'addetto all'Ufficio di Polizia Municipale al quale è assegnata l'arma in via continuativa, deve :

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnati ;
- b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art.38 del T.U. della Legge di P.S., al Comando Stazione Carabinieri di Corneliano d'Alba;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia ;
- d) provvedere ad eliminare ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni ;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi ;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art.17 ;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'Ufficio locale di P.S. o, in mancanza, al Comando dei Carabinieri.

ART. 11
Custodia delle armi

In caso di non utilizzo, le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in cassaforte.

La cassaforte stessa è collocata in uffici non aperti al pubblico.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono attribuite dal Sindaco.

L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art.20 della Legge 18 aprile 1975, n.110 ed ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabile per la tutela dell'ordine, dell'incolumità pubblica.

ART. 12
Registro movimenti

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati, a cura del consegnatario, su apposito registro. Tale registro verrà utilizzato anche per:

- le ispezioni ;
- le riparazioni ;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi .

ART. 13
Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

ART. 14
Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta

presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale, custodite in cassaforte, sono sostituite ogni sette anni.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento e, se presentano anomalie, vengono consegnate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

ART. 15

Controlli e sorveglianza

I controlli delle armi e delle munizioni sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

ART. 16

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza :

- a) la custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in cassaforte di cui all'art.11, dei registri e della documentazione ;
- b) l'effettuazione dei controlli ;
- c) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

ART. 17

Addestramento al tiro

Gli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento ; salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., ad una sezione del tiro a segno nazionale ai sensi dell'art.1 della Legge 28 maggio 1981, n.286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Cuneo.

E' facoltà degli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere, in tal caso, a proprie spese.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n.65, del D.M. 4 marzo 1987, n.145, della Legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione dello stesso ed è comunicato al Prefetto di Cuneo ed al Ministero dell'Interno.